

STATUTO dell'Associazione Culturale "BRAT"



Art. 1 Costituzione

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/ 2000 l'Associazione Culturale "BRAT", con sede in Porpetto (UD), Via Pampaluna, 66. La sede è modificabile con delibera del Comitato Direttivo.

Art. 2 Finalità

L'Associazione impegnata nel campo delle attività culturali e sociali, è un centro di vita associativa autonoma, pluralista, interculturale, apartitica e a carattere democratico. Essa ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro. I soci non percepiscono alcun emolumento. Ricevono eventualmente un rimborso spese riconosciuto dal direttivo. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Scopi

L'Associazione Culturale "BRAT", si propone di essere una realtà culturale innanzi tutto nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presente come fonte creatrice di idee, progetti, scambi multimediali, rassegne nel campo del teatro, danza, musica, arti visive e cinema; pertanto intende promuovere attività di ricerca, di informazione, stages, corsi ed incontri nei settori di attività indicati nel presente statuto, nonché promuovere sostenere e partecipare a progetti culturali e sociali, attività didattiche, spettacoli, convegni e rassegne.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nelle seguenti attività:

- 1.- promozione della pratica e delle cultura teatrali con l'organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni, saggi, mostre, laboratori, corsi e seminari presso strutture e spazi pubblici e privati;
- 2.- concepimento e allestimento di spettacoli teatrali, originali e non, munendosi di tutti i mezzi necessari;
- 3.- produzione e programmazione di eventi culturali teatrali organizzando rassegne, concorsi o selezioni;
- 4.- studio, sperimentazione e costruzione di maschere per il teatro;
- 5.- studio etnoantropologico di riti, tradizioni, feste popolari in ambito regionale, nazionale e internazionale, con la partecipazione diretta ad eventi, interviste e tutte le attività inerenti;
- 6.- sostegno all'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale;
- 7.- organizzazione di corsi teatrali mirati per migliorare la comunicazione interpersonale o in pubblico, la didattica, il lavoro in azienda etc.;
- 8.- promozione di attività di animazione ed aggregazione, come forma di incontro e scambio interpersonale;
- 9.- realizzazione di iniziative editoriali sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo riguardanti l'attività dell'associazione;
- 10.- affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.

L'Associazione può raccogliere fondi per perseguire i propri scopi sociali, secondo le modalità che la stessa intenderà avviare.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze teatrali, culturali e sociali, ricreative e formative, sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- 1.- assumere, ingaggiare o collaborare con artisti, tecnici, consulenti ed ogni altro personale esperto estraneo all'Associazione;

- 2.- avvalersi sia di prestazioni gratuite sia retribuite;
- 3.- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- 4.- dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 5.- compiere qualunque attività, tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, utili alla realizzazione degli scopi sociali e direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 Soci

Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è accolta dal comitato.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: 1-dimissioni volontarie; 2 -non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno; 3 -morte; 4 -indegnità deliberata dal comitato. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

L'associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 6 Provvedimenti Disciplinari

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Comitato Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: 1) ammonizione scritta; 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi; 3) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- d) quando arrechino ostacolo al buon andamento dell'Associazione, impedendone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento.

Le radiazioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni

saranno deliberate dal Comitato Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a partecipare alle sue iniziative. In caso di contrasto decide in via definitiva l'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art. 7 Organi

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Comitato Direttivo; il Presidente e il Segretario. Le cariche associative sono completamente gratuite, e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Art. 8 Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci.

La data dell'assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicate ai soci attraverso tutti i mezzi e gli strumenti, telematici e non, ritenuti validi ai fini di una efficace ed effettiva comunicazione nei confronti degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti: 1-eleggere i membri del comitato; 2-approvare il programma di attività proposto dal comitato; 3-approvare il bilancio preventivo; 4-approvare il bilancio consuntivo; 5- proporre, approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; 6-stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; 7-deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art.9 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto in numero minimo di tre e massimo di dieci.

I membri del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario, il quale in assenza del Presidente ne svolge compiti e funzioni.

Il Comitato Direttivo, che si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro membro del Comitato nominato dal Comitato stesso.

In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono compiti del Comitato Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma

generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 10 Presidente e Segretario

Il Presidente è anche Presidente dell'assemblea e del comitato direttivo; resta in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente o al Segretario, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Segretario, hanno il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei verbali dell'Assemblea, il Registro dei verbali del Comitato Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Comitato Direttivo;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Il Segretario dura in carica tre anni, fa le veci del Presidente in sua assenza, redige i verbali del Comitato Direttivo.

Art. 11 Risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione. I proventi sono costituiti: a) dalle quote di iscrizione; b) dai contributi associativi; c) dai contributi di Enti o privati; d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito; e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi; f) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio o da iniziative promozionali.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.

Art. 12 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Il bilancio di cassa relativo alla presente associazione è predisposto su annualità solare, vigente dal giorno 01 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni singola annualità.

Entro il giorno 31 dicembre di ogni singola annualità il Comitato Direttivo provvede alla proposizione, con la partecipazione ed il coinvolgimento diretto del revisore contabile in carica, il bilancio di cassa preventivo il quale sarà approvato dall'assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo stabilisce annualmente, entro il giorno 31 dicembre, le quote di associazione relative ad ogni singolo anno successivo, mettendolo a verbale.

Entro il giorno 30 aprile di ogni annualità il Comitato Direttivo provvede alla proposizione, con la partecipazione ed il coinvolgimento diretto del revisore contabile in carica, il bilancio di cassa consuntivo il quale sarà approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 13 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 14 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: è necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata dalla maggioranza di tutti i soci. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di utilità sociali e conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 16

Il presente statuto sin qui scritto in pagine 5 (cinque) su unica facciata, approvato dal primo Comitato Direttivo entra ipso facto in funzione ed è allegato all'Atto Costitutivo dell'Associazione Culturale "BRAT". Gli eventuali successivi adempimenti di registrazione e amministrativi sono ininfluenti rispetto all'immediata applicazione del presente Statuto.

Redatto e sottoscritto in Porpetto (UD) il giorno 21 maggio 2015

Presidente
Garbuio Agata

Segretario
Colombo Claudio

Consigliere
Garbuio Maura

